

Deliberazione 21 febbraio 2008 - ARG/elt 18/08

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela e definizione dei meccanismi di conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla quantificazione della partite economiche relative al *load profiling*

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 febbraio 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n.125/07).
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.°118/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07.

Considerato che:

- il TIV fissa, tra l'altro, le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela che gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti finali cui è erogato il servizio, nonché le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico a ciascun esercente la maggior tutela;
- la quantificazione dei costi di approvvigionamento sostenuti da ciascun esercente la maggior tutela per servire i clienti finali su base annua deve comprendere anche le partite economiche regolate tra Terna e l'Acquirente Unico, quale utente del dispacciamento dei punti di prelievo dei clienti serviti in maggior tutela, in base alle disposizioni disciplinanti il *load profiling* (di seguito: conguaglio *load profiling*);
- i costi di approvvigionamento sostenuti da ciascun esercente la maggior tutela per servire i clienti finali sono riconducibili a fattori esterni al controllo degli esercenti medesimi;
- ai fini della completa copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti da ciascun esercente la maggior tutela per servire i clienti finali, devono, in ragione di quanto sopra considerato, essere definiti meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti di maggior tutela;
- la disciplina del *load profiling* prevede che l'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela sia determinata residualmente ed includa, pertanto, anche l'energia elettrica corrispondente ai consumi propri di distribuzione e di trasmissione ed alla differenza tra le perdite effettive e le perdite standard di rete riconosciute alle imprese distributrici (di seguito: delta perdite);
- nell'ambito della definizione dei meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento di cui ai punti precedenti occorre stabilire le modalità attraverso cui le imprese distributrici regolano le partite economiche relative all'approvvigionamento dell'energia elettrica riferita ai consumi propri di distribuzione e di trasmissione e al delta perdite;
- i consumi propri di distribuzione e di trasmissione sono funzionali all'espletamento delle relative attività i cui corrispettivi sono oggetto di regolazione e che, al fine di garantire la coerenza tra i corrispettivi regolati riconosciuti per le suddette attività di distribuzione e di trasmissione e la redditività da riconoscere agli esercenti, le partite economiche relative all'approvvigionamento dell'energia elettrica riferita ai consumi propri di distribuzione e di trasmissione debbono essere oggetto di perequazione;
- il meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato relativo all'anno 2007 deve tenere conto della modifica del quadro regolatorio dovuta all'evoluzione dell'assetto della vendita al dettaglio a seguito delle disposizioni di cui alla legge n.125/07.

Ritenuto che sia necessario:

- modificare il TIV al fine di definire i meccanismi di perequazione dei costi relativi all'approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuti da ciascun esercente la maggior tutela per servire i clienti finali;

- prevedere, nell'ambito della definizione dei meccanismi di perequazione di cui al precedente punto, che siano stabilite:
 - a) le modalità di regolazione delle partite economiche tra gli esercenti la maggior tutela e le imprese distributrici, con riferimento all'energia elettrica riferita ai consumi propri di distribuzione e di trasmissione;
 - b) le partite fisiche di conguaglio tra l'Acquirente unico e ciascun esercente la maggior tutela successivamente alla regolazione tra Terna e l'Acquirente Unico delle partite economiche relative al conguaglio *load profiling*;
 - c) le modalità di regolazione tra gli esercenti e le imprese distributrici dei valori corrispondenti al delta perdite, nonché le modalità di regolazione per ciascuna impresa distributtrice di tale valore;
- dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, definendo i tempi e le modalità relativi alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributtrice delle partite economiche rinvenienti dai meccanismi di perequazione sopra definiti.

Ritenuto che sia opportuno che la modifica del meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato relativo al primo semestre dell'anno 2007 sia tale da consentire la minimizzazione sia degli oneri amministrativi di gestione dei meccanismi di perequazione che degli oneri a carico degli operatori

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:
 - a) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "bimestre convenzionale" è inserita la seguente definizione:
 "• **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;"
 - b) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "deliberazione n.158/99" è inserita la seguente definizione:
 "• **deliberazione n. 118/03**: è la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;"
 - c) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "deliberazione n. 78/04" è inserita la seguente definizione:
 "• **deliberazione n. 5/04**: è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata ed integrata;"
 - d) al Titolo 2, dopo l'articolo 13 è inserita la seguente Sezione:

“SEZIONE 3

PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI

Articolo 13bis

Ambito

- 13bis.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione disciplinano i meccanismi di perequazione che si applicano a:
- a) gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
 - b) le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
 - c) le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.
- 13bis.2 La presente Sezione disciplina altresì i meccanismi di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato con riferimento al primo semestre dell'anno 2007.
- 13bis.3 La Cassa, attenendosi alle modalità previste nella presente Sezione, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributtrice dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione di ciascuno dei meccanismi definiti ai commi 13bis.1 e 13bis.2.
- 13bis.4 I saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui al commi 13bis.1, lettere a) e c) e di cui al comma 13bis.2 sono posti:
- a) per l'anno 2007, a carico del Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e ai clienti del servizio di maggior tutela nel periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 61 del TIT;
 - b) a partire dall'1 gennaio 2008, a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT.
- 13bis.5 I saldi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera b) sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e a copertura degli oneri relativi ai meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 62 del TIT.

Articolo 13ter

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela

13ter.1 In ciascun anno l'ammontare A di perequazione da regolare con ciascun esercente la maggior tutela in relazione ai costi sostenuti dall'esercente stesso per l'approvvigionamento dell'energia elettrica è pari a:

$$A = [CA - RA]$$

dove:

- CA denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti in maggior tutela, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m}) + cong^+_{AU}$$

- RA denota i ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti in maggior tutela, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA = RPED + \sum_D RUTD + cong^-_{AU}$$

dove:

- *i* assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- *m* indica il mese dell'anno;
- *pau_{i,m}* è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 11.3 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*;
- *q^{acq}_{i,m}* è l'energia elettrica approvvigionata dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- *cong⁺_{AU}* è l'ammontare di cui all'articolo 13sexies versato all'Acquirente unico dall'esercente la maggior tutela;
- *RPED* è la somma dei ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale *c* di cui al comma 2.3 applicando il corrispettivo PED di cui all'articolo 7.1, lettera a), esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- *cong⁻_{AU}* è l'ammontare di cui all'articolo 13sexies versato dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela;
- *∑_DRUTD* denota la somma rispetto all'insieme delle imprese distributrici degli importi *RUTD* ottenibili dalla cessione alle imprese distributrici dell'energia

elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione come calcolati al successivo comma 13ter.2;

13ter.2 Entro il giorno 15 (quindici) luglio di ciascun anno ciascuna impresa distributrice è tenuta a versare a ciascun esercente la maggior tutela a fronte dell'energia elettrica fornita nel corso dell'anno precedente agli usi propri della trasmissione e della distribuzione, un ammontare *RUTD* calcolato come pari a:

$$RUTD = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{c-UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- *i* assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- *m* indica il mese dell'anno;
- *pau_{i,m}* è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 11.3 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*;
- *q^{c-UTeD}_{i,m}* è l'energia elettrica fornita agli usi propri della distribuzione e della trasmissione appartenenti alla tipologia contrattuale *c* di cui al comma 2.3 dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*. Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono.
- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale *c* di cui al comma 2.3.

Articolo 13quater

Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione

13quater.1 L'ammontare di perequazione relativo all'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione riconosciuto a ciascuna impresa distributrice è pari alla sommatoria, rispetto a ciascun esercente la maggior tutela, degli importi RUTD versati dall'impresa distributrice agli esercenti la maggior tutela ai sensi del precedente comma 13ter.2.

Articolo 13quinquies

Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard

13quinquies.1 A partire dall'1 gennaio 2007, in ciascun anno l'ammontare di perequazione ΔL relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard da regolare con ciascuna impresa distributrice è pari a:

$$\Delta L = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q_{i,m}^{\Delta L})$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 11.3 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m e, con riferimento al primo semestre del 2007, è il prezzo di cessione di cui all'articolo 30 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 praticato dall'Acquirente unico alle imprese distributrici;
- $q_{i,m}^{\Delta L}$ è l'energia elettrica corrispondente alla differenza tra perdite effettive e perdite standard per ciascuna delle fasce orarie i del mese m , calcolata secondo la seguente formula:

$$q_{i,m}^{\Delta L} = [(\sum_m \sum_i q_{i,m}^{\text{dest-D}}) - (\sum_c \sum_m [\lambda^c * q_{i,m}^{c-MT}])] * [(q_{i,m}^{\text{dest-D}}) / (\sum_m \sum_i [q_{i,m}^{\text{dest-D}}])]$$

dove:

- $q_{i,m}^{\text{dest-D}}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi dell'articolo 13septies.1 e rappresenta l'energia elettrica destinata ai clienti nella maggior tutela e, con riferimento al primo semestre del 2007, ai clienti del mercato vincolato compresi nell'ambito dell'impresa distributrice in ciascuna delle fasce orarie i del mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3;
- $q_{i,m}^{c-MT}$ è l'energia elettrica fornita, nell'ambito del servizio di maggior tutela e, con riferimento al primo semestre del 2007, nell'ambito del mercato vincolato, ai clienti della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 connessi alla rete dell'impresa distributrice nel mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione.

13quinquies.2 Ai fini della determinazione del valore assunto dall'ammontare ΔL di cui all'articolo 13quinquies.1, gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a mantenere separata contabilizzazione dell'energia elettrica fornita in ciascun anno, nell'ambito del servizio di maggior tutela, ai punti di prelievo connessi a ciascun livello di tensione ed alla rete di ciascuna impresa distributrice.

Articolo 13 sexsies

Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling

- 13sexsies.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto a versare all'Acquirente unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari alla somma per ciascuna area di riferimento di quota parte dell'importo che l'Acquirente Unico è tenuto a versare a Terna, se positivo, o ha diritto a ricevere da Terna, se negativo successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling*.
- 13sexsies.2 La regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e l'Acquirente unico deve avvenire entro
- a) il giorno 15 (quindici) aprile dell'anno 2008 con riferimento alle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate per l'anno 2007 ai sensi del comma 6.2 della deliberazione n.118/03;
 - b) il giorno 15 (quindici) luglio dell'anno 2009 con riferimento alle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 ed il 31 marzo 2008 ai sensi del comma 6.2 della deliberazione n.118/03;
 - c) il giorno 15 (quindici) luglio di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, con riferimento alle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate ai sensi dell'articolo all'articolo 14, comma 14.3, e ai sensi del comma 22.2 del TILP.
- 13sexsies.3 Per ciascun periodo considerato e per ciascuna area di riferimento, l'Acquirente Unico determina la quota parte degli importi di cui al comma 13sexsies.1 relativa a ciascun esercente la maggior tutela in misura pari al rapporto tra:
- a) gli importi fatturati all'esercente la maggior tutela per la cessione dell'energia elettrica nell'area di riferimento;
 - b) il valore complessivo degli importi fatturati all'insieme degli esercenti la maggior tutela per l'energia elettrica ceduta nell'area di riferimento.

Articolo 13 septies

Energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela

- 13septies.1 L'energia elettrica destinata nella fascia oraria *i* di ciascun mese *m* ai clienti serviti nella maggior tutela i cui punti di prelievo sono ubicati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice è pari alla sommatoria per ciascuna area di riferimento della somma de:
- a) l'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nella fascia oraria *i* del mese *m* i cui punti di prelievo non sono trattati orari e ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e nell'area di riferimento;

- b) l'energia elettrica prelevata nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo trattati orari e ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e nell'area di riferimento corrispondenti a clienti serviti in maggior tutela, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06.
- 13septies.2 Con riferimento a ciascuna impresa distributrice e per ciascuna area di riferimento, l'energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela i cui punti di prelievo non sono trattati orari di cui al comma 13septies.1, lettera a) è pari, per ciascuna fascia oraria i di ciascun mese m , alla differenza tra:
- la somma dell'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria i del mese m ;
 - la somma dell'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria i del mese m .
- 13septies.3 L'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria i del mese m di cui al comma 13septies.2, lettera a) è pari alla somma dell'energia elettrica:
- immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna B, della deliberazione n. 111/06;
 - prelevata nella fascia oraria i del mese m per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo connessi alla rete di trasmissione nazionale ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06;
 - immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06.
- 13septies.4 L'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice è nella fascia oraria i del mese m di cui al comma 13septies.2, lettera b) è pari alla somma dell'energia elettrica:
- prelevata nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna B, della deliberazione n. 111/06;

- b) prelevata nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo relativi a clienti finali del mercato libero o clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06;
- c) prelevata nella fascia oraria i del mese m per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo compresi nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e trattati su base oraria, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06;
- d) prelevata nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo dei clienti serviti in maggior tutela ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e trattati su base oraria, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06.

13septies.5 Nel caso di clienti finali serviti nel mercato libero o serviti in salvaguardia i cui punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria i del mese m dell'energia elettrica prelevata nei medesimi punti di prelievo è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*.

13septies.6 L'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela viene determinata a partire dall'1 gennaio 2007 e, con riferimento al primo semestre del 2007, fa riferimento all'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.

Articolo 13octies

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato nel primo semestre del 2007

13octies.1 L'ammontare A^D di perequazione da regolare con ciascuna impresa distributrice in relazione ai costi sostenuti dalla medesima impresa per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007 è pari a:

$$A^D = [CA^D - RA^D]$$

dove:

- CA^D denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti del mercato vincolato, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA^D = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m})$$

- RA^D denota i ricavi ottenibili dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA^D = RCCA$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese del periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 praticato dall'Acquirente unico alle imprese distributrici;
- $q^{acq}_{i,m}$ è l'energia elettrica approvvigionata dall'impresa distributtrice per il mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $RCCA$ è la somma dei ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale applicando la componente CCA, al netto dell'elemento VE, esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;

Articolo 13nonies

Disposizioni alla Cassa Conguaglio

13nonies.1 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributtrice, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione relativo all'anno precedente. Ai fini dell'attività di quantificazione degli ammontari di perequazione di cui al precedente articolo 13bis, la Cassa si avvale del supporto dell'Acquirente Unico, anche per valutare la coerenza tra le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela e dalle imprese distributrici.

13nonies.2 Nel caso in cui l'esercente la maggior tutela o l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 13nonies.1, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.

13nonies.3 La Cassa, entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno, comunica all'Autorità, a ciascuna esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributtrice, per

quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis.

13nonies.4 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede ai versamenti di competenza alla Cassa.

13nonies.5 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 dicembre di ogni anno liquida le partite relative. Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la Cassa riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontare di perequazione.

13nonies.6 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.”

2. di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 non si applichino con riferimento all'anno 2007;
3. di pubblicare il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni risultanti dal presente provvedimento.

21 febbraio 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis